

Allegato "B" all'atto rep. 69324/21888

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita senza scopo di lucro, con sede in Alessandria, via Trotti n. 122, la "Confagricoltura Alessandria". Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana a norma dell'art. 3 dello Statuto della Confederazione stessa. Essa costituisce inoltre la Confagricoltura Piemonte delle Unioni Provinciali Agricoltori Piemontesi, a norma dell'art. 25 del predetto Statuto confederale.

Art. 2

Scopi

La "Confagricoltura Alessandria" rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli od associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative. Inoltre, promuove, rappresenta e tutela anche le attività e gli interessi di quegli imprenditori che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola, ivi comprese le attività del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale.


A tal fine si propone:

a) di tutelare in ogni campo gli interessi e la professionalità delle imprese rappresentate in ogni forma, nonché della proprietà e della conduzione agricola nella provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.

Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici d'interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di Categoria e le singole Sezioni di Prodotto;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati di Categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 2°, dello Statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione della Confagricoltura Alessandria, cui spetta di impartire le direttive che dovranno



essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

E' attribuita alla Confagricoltura Alessandria la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadri.

Ogni contratto od accordo collettivo stipulato dalla Confagricoltura Alessandria o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso la Confagricoltura Alessandria deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perché agli effetti della sua validità lo ratifichi. Del pari, la Confagricoltura Alessandria deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.

Essa, è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo stabiliti;

c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre alla Confagricoltura Alessandria eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione;

d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento di propri rappresentanti o delegati in tutti quegli Enti, Organismi, Istituzioni o Commissioni, in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta od opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese associate, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazione dei

produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;

g) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;

h) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extra-agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale;

j) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e l'informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

k) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

Art. 2 bis

Realizzazione degli scopi

Per gli scopi sopra enunciati, la Confagricoltura Alessandria si propone:

1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Confagricoltura Provinciali ed Unioni della regione per il tramite della Confagricoltura Piemonte, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente Statuto;

2) di attenersi strettamente ed uniformarsi alla deliberazione e alle direttive degli organi statutari della Confederazione dell'Agricoltura Italiana e della Confagricoltura Piemonte.


TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 3

Associati

Possono aderire alla Confagricoltura Alessandria le persone



fisiche e giuridiche che siano agricoltori, e/o coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali (IAP), che svolgano attività, i proprietari di beni rustici, persone fisiche e/o giuridiche concedenti in affitto o altre forme di concessione o non utilizzati ai fini produttivi, ed abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono la Confagricoltura Alessandria di cui al titolo IV del presente Statuto.

Fanno parte della Confagricoltura Alessandria anche le Sezioni Provinciali dell'Associazione "Giovani di Confagricoltura - (ANGA)", dell'Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori - "ANPA", di Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e per il Territorio - Agriturist - Sezione Provinciale di Alessandria, l'Associazione provinciale Confagricoltura Donna Alessandria.

Può aderire alla Confagricoltura Alessandria il Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria.

Possono altresì aderire alla Confagricoltura Alessandria, a livello territoriale, le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzano con quelli della Confagricoltura Alessandria, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa e all'incremento dell'agricoltura e che rivestano qualifiche professionali per essere inquadrati nei Sindacati provinciali di categoria.

L'attività dei Sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni e Associazioni nazionali, nonché quella delle Sezioni di Prodotto provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di Prodotto Nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito della Confagricoltura Alessandria attraverso i suoi uffici e servizi.

Art. 4

Ammissione

L'agricoltore o il coltivatore diretto che intende aderire alla Confagricoltura Alessandria in qualità di socio deve presentare domanda alla presidenza della Confagricoltura Alessandria stessa, con l'indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione o di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale.

Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, oltre che dai dati presentati nel precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'eventuale regolamento. Le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'articolo 3 comma quarto, dovranno presentare oltre alla domanda copia del rispettivo Statuto.

Sull'ammissione e sulla assegnazione ai singoli Sindacati di

categoria e alle singole Sezioni di Prodotto delibera il Comitato di Presidenza della Confagricoltura Alessandria. qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori produttivi, avrà diritto ad essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e Sezioni.

Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o a una Sezione che l'interessato non ritenga conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo della Confagricoltura Alessandria, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Il socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota verrà determinata ogni anno dall'assemblea.

Art. 5

Obblighi dei soci

L'appartenenza alla Confagricoltura Alessandria comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed altre direttive della Confagricoltura Alessandria; nonché di versare il contributo associativo di cui all'art. 6.

L'impegno del socio dura tre anni ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo triennale se, entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dia disdetta con lettera raccomandata.

L'associato si impegna ad uniformare i propri comportamenti e quindi ad osservare integralmente le norme del Codice Etico approvate dall'Associazione.

E' fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Confagricoltura Piemonte e dalla Confagricoltura Alessandria.


Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto e il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile dalla Confagricoltura Alessandria stessa di espulsione, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e resa pubblica.

Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti della Confagricoltura Alessandria.

Art. 6

Contributi

I singoli soci si impegnano a corrispondere alla Confagricoltura Alessandria il contributo associativo annuale, nonché le



ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi della Confagricoltura Alessandria.

E' facoltà della Confagricoltura Alessandria far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti contributi sulla base delle disposizioni di legge.

I contributi sono fissati ogni anno dall'Assemblea sulla base del bilancio della Confagricoltura Alessandria.

I Sindacati provinciali di categoria e le Sezioni provinciali di Prodotto potranno richiedere alla Confagricoltura Alessandria specifiche contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari. L'esazione dei contributi deve avvenire a mezzo degli Organi della Confagricoltura Alessandria.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale comporta nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza della Confagricoltura Alessandria ed alla partecipazione alla sua attività.

I contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di enti e organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
- b) per recesso allo scadere del termine previsto dal 2° comma dell'art. 5;
- c) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per atto di indisciplina grave. Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti. Contro tale deliberazione, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, è ammesso ricorso da sottoporre all'esame dell'Assemblea Generale. Il ricorso non sospende l'esecutorietà delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al quarto comma dell'art. 3. L'impegno del versamento dei contributi associativi essa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

Art. 8

Obblighi della Confagricoltura Alessandria verso la Confederazione e la Confagricoltura Piemonte

L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo Statuto ed al Regolamento confederale;
- osservare lo Statuto ed il Regolamento confederale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione, nonché a quelle degli Organi confederati

li in merito alle attività volte all'innovazione, alla crescita del sistema organizzativo associativo ed all'attivazione di servizi per le imprese;

- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, la Confagricoltura Alessandria è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla Confederazione, la quale potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza. Allorché la Confagricoltura Alessandria debba decidere su argomenti che investano le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrare e recare a queste pregiudizio, la Confagricoltura Alessandria predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, la Confagricoltura Alessandria indice un'assemblea alla quale dovranno essere invitati il Presidente confederale e il Presidente della Confagricoltura Piemonte, che potranno farsi rappresentare da un loro delegato.


La Confagricoltura Alessandria è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Confagricoltura Piemonte ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Confagricoltura medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via diretta avvalendosi dei crediti vantati dalla Confagricoltura Alessandria nei suoi confronti.

Art. 9

Inosservanza degli obblighi della Confagricoltura Alessandria
Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo statuto confederale, il Presidente confederale propone la convocazione di un'assemblea straordinaria della Confagricoltura Alessandria, perché esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale assemblea sarà presieduta dal presidente confederale o da uno dei Vice Presidenti.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari e delle direttive confederali, il Comitato Direttivo della Confagricoltura, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti della Confagricoltura Alessandria:

a) la sospensione dalle prestazioni istituzionali o comunque



dall'assistenza della Confederazione e della Confagricoltura Piemonte;

- b) la riduzione dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 10 punto e), ad un unico voto;
- c) la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Confagricoltura Piemonte;
- d) l'applicazione, da parte del Comitato Direttivo, di una sanzione pecuniaria nella misura massima del 10% della quota associativa annuale;
- e) la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione;
- f) la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione.

Qualora nella Confagricoltura Alessandria si verificano disfunzioni o carenze anche relativamente ad obblighi statutari, oppure di queste sia investita la Confederazione, il Presidente confederale su delibera della Giunta Esecutiva, può nominare un ispettore il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi della Confagricoltura Alessandria, svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Qualora si verificano situazioni particolarmente gravi o pericolose carenze nell'attività della Confagricoltura Alessandria, il Presidente confederale, su delibera del Comitato Direttivo, nomina un Commissario il quale, senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento della Confagricoltura Alessandria nel periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva confederale su richiesta motivata.

Nei casi di cui al comma precedente, il Comitato Direttivo confederale, ha facoltà di decidere la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Confagricoltura Piemonte.

Al Comitato Direttivo confederale sono riconosciuti i poteri di intermediazione ed all'occorrenza di arbitrato e intervento - nei confronti della Confagricoltura Alessandria. Contro le decisioni del Comitato Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri.

Nei casi di inadempimento degli obblighi della Confagricoltura Alessandria nei confronti della Confagricoltura Piemonte, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza dell'inadempimento, può deliberare nei confronti della Confagricoltura Alessandria:

- 1) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 6 dello Statuto confederale;

- 2) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Confagricoltura Piemonte;
- 3) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali, a norma dell'art. 6 del suddetto Statuto;
- 4) la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma degli artt. 6 e 8 dello Statuto confederale.

Art. 10

Elettorato passivo

L'incarico di Presidente di Confagricoltura Alessandria non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.
Non può essere ricoperto per più di tre mandati consecutivi.

Art. 11

Perdita della qualità di associato alla Confederazione

La Confagricoltura Alessandria perde la qualità di associato:

- a) per lo scioglimento dell'Organizzazione confederata o per la cessazione e il cambiamento essenziale degli scopi per i quali essa fu costituita, nonché per il rifiuto di ottemperare alle direttive confederali, o per il contrasto verificatosi tra l'azione svolta dall'Organizzazione e le direttive medesime;
- b) per recesso;
- c) per espulsione da parte della Confederazione a norma dello Statuto confederale.

In presenza delle condizioni di cui sopra è in facoltà della Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente organizzazione Provinciale o Interprovinciale per gli scopi di cui al presente Statuto.

A seguito della perdita della qualità di associato, Confagricoltura Alessandria è tenuta a non utilizzare per il futuro né la denominazione né il logo della Confagricoltura.

TITOLO III

ORGANI DELLA CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

Art. 12

Organi della Confagricoltura Alessandria

Sono organi della Confagricoltura Alessandria:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli Organi della Confagricoltura Alessandria, escluso il Collegio dei Sindaci devono essere soci della Confagricoltura stessa.

Per le assemblee che comportano investimenti di capitali o modifiche dello Statuto dovrà essere nominato segretario un notaio.

Art. 13

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale della Confagricoltura Alessandria è costituita:

- a) dal Presidente della Confagricoltura;
- b) dai Vice Presidenti della Confagricoltura;
- c) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascun Sindacato Provinciale di categoria e delle Sezioni di cui al secondo comma dell'art. 3 (ANGA, ANPA, Agriturist e Confagricoltura Donna);
- d) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascuna Sezione provinciale di Prodotto;
- e) dai Delegati comunali e intercomunali della Confagricoltura Alessandria designati dagli associati riuniti in Assemblee parziali comunali e intercomunali;
- f) dal Presidente e dai consiglieri di zona.

All'assemblea partecipano anche delegati delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 3, nel numero stabilito ai rispettivi accordi, con voto consultivo.

I componenti dell'Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta.

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.

Art. 14

Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 31 maggio; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, o in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Collegio dei Sindaci o a richiesta di due Sindacati di categoria o di quattro Sezioni di Prodotto.

Se due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

All'Assemblea ordinaria Generale sono invitati il Presidente confederale e il Presidente della Confagricoltura Piemonte, i quali possono farsi rappresentare da un loro delegato.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale spedito ai componenti di essa almeno quindici giorni

prima della data dell'adunanza e mediante annuncio sull'organo di stampa della Confagricoltura Alessandria o su altro giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza.

Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissate per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a otto giorni.

Art. 16

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due o più scrutatori.

Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono essere presentate anche nella sede assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

Art. 17

Presidente - Segretario dell'Assemblea - Verbale

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Confagricoltura Alessandria. In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.


Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro trenta giorni, alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Art. 18

Attribuzione dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della Confagricoltura Alessandria;
- 2) l'eventuale nomina del Presidente Onorario della Confagricoltura Alessandria;

- 
- 3) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art. 19 lettera e);
 - 4) l'elezione dei probiviri;
 - 5) la determinazione delle direttive centrali dell'attività della Confagricoltura Alessandria, nell'ambito e in armonia con le direttive e le istruzioni confederali;
 - 6) l'approvazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
 - 7) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della Confagricoltura Alessandria e la nomina dei liquidatori;
 - 8) la determinazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci della Confagricoltura Alessandria, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;
 - 9) la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, della misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione;
 - 10) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 7;
 - 11) la nomina dei componenti il Collegio Sindacale e la determinazione del loro emolumento;
 - 12) la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;
 - 13) l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale;
 - 14) adottare e approvare il Codice Etico.

Art. 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) dal Presidente della Confagricoltura Alessandria;
- b) dai Vice Presidenti della Confagricoltura Alessandria;
- c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria e dal Presidente della Sezione dei "Giovani di Confagricoltura - (ANGA)", dal Presidente della Sezione dall'associazione Nazionale Pensionati Agricoltori - "ANPA", dal Presidente della sezione dell'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente ed il Territorio - Agriturist e dal Presidente dell'Associazione Confagricoltura Donna Alessandria.
- d) dal Presidente di ciascuna Sezione di Prodotto;
- e) da almeno cinque consiglieri soci della Confagricoltura Alessandria eletti dall'Assemblea Generale;
- f) dal Presidente di ciascuna zona.

Art. 20

Convocazioni e adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre, e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o due Sezioni di Prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Confagricoltura Alessandria o da chi ne fa le veci.

Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le Deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'assemblea generale.


In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con un preavviso non minore di cinque giorni.

Art. 21

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della provincia, seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- 2) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 3) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stessi nell'ambito della Confagricoltura Alessandria;
- 4) ratificare gli Statuti dei Sindacati Provinciali di categoria, i regolamenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto e le modifiche degli stessi;
- 5) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario della Confagricoltura Alessandria da presentare all'Assemblea Generale, tenuto conto dei termini di cui all'art. 18 punto 6;
- 6) conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;
- 7) nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'art. 19 lettera e), subentra il primo dei non eletti previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
- 8) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola, ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni Provinciali di Prodotto;
- 9) designare i delegati a rappresentare la Confagricoltura Alessandria all'Assemblea della Confagricoltura Piemonte Agricoltori nonché gli ulteriori componenti il Comitato Direttivo della Confagricoltura Piemonte Agricoltori eventualmente spettanti alla Confagricoltura Alessandria;
- 10) designare alla Confagricoltura Piemonte il rappresentante della Confagricoltura Alessandria al Comitato per i Problemi Organizzativi ed al Comitato per i Problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente e del Territorio ed al Comitato per i Problemi delle aree economicamente svantaggiate;
- 11) proporre all'Assemblea la misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4;
- 12) proporre all'Assemblea i contributi associativi annuali



- che dovranno essere versati dai singoli soci alla Confagricoltura Alessandria, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;
- 13) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al quarto comma dell'art. 3;
 - 14) deliberare sui ricorsi contemplati dal quinto comma dell'art. 4 del presente Statuto;
 - 15) approvare l'organico e il regolamento del personale e dei servizi;
 - 16) approvare, su proposta del Presidente, assunzioni, promozioni e licenziamento del personale direttivo;
 - 17) ratificare le deliberazioni di propria competenza in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;
 - 18) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza e attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.
 - 19) adottare e approvare il Codice Etico.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti della Confagricoltura Alessandria, dai Presidenti di Zona e dal Presidente della Sezione dei "Giovani di Confagricoltura - (ANGA)".

Art. 23

Attribuzioni del Comitato di Presidenza.

Spetta al Comitato di Presidenza:

- 1) collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad essi affidati dal Consiglio Direttivo;
- 3) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai Singoli Sindacati di categoria e alle singole Sezioni di Prodotto, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del presente Statuto;
- 4) predisporre il bilancio e il rendiconto economico e finanziario della Confagricoltura Alessandria da presentare per l'approvazione al Consiglio Direttivo;
- 5) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della Confagricoltura Alessandria;
- 6) predisporre l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- 7) adottare e approvare il Codice Etico;
- 8) approvare il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
- 9) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento

degli scopi statutari.

Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

Art. 24

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea. I Vice Presidente sono in numero di tre, durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confagricoltura Alessandria di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate da un Vice Presidente, dal Vice Presidente eletto col maggior numero di voti o, a parità di voti, dal più anziano di età.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.

Art. 25

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività della Confagricoltura Alessandria;
- 3) provvedere alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione di quello direttivo;
- 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- 5) partecipare all'Assemblea Generale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, giusto l'art. 10 lettera dello Statuto confederale;
- 6) partecipare al Consiglio Direttivo della Confagricoltura Piemonte.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo.


Art. 26

Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi all'Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli organi della Confagricoltura Alessandria.

L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 27



Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina, anche fuori dal proprio seno, un Collegio dei Sindaci, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confagricoltura Alessandria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul rendiconto economico e finanziario, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Sindaci effettivi, o, in loro assenza i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

Art. 28

Collegio dei Proviviri

L'Assemblea Generale della Confagricoltura Alessandria nomina un Collegio di tre Proviviri i quali durano in carica tre anni.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito della Confagricoltura Alessandria.

Al Collegio dei Proviviri possono essere sottoposte tutte e questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri organi della Confagricoltura Alessandria.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero insorgere tra le Organizzazioni aderenti alla Confagricoltura Alessandria.

Art. 29

Delegati comunali e intercomunali

Nei singoli Comuni, ove ciò si renda opportuno, la Confagricoltura Alessandria avrà un proprio o propri delegati comunali nella misura di uno ogni venti soci e rappresentanti delle categorie operanti nella zona.

La nomina di detti delegati spetta alle Assemblee comunali o intercomunali dei soci della Confagricoltura Alessandria, che svolgono la loro attività agricola nel territorio del Comune o dei Comuni e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Tale disposizione potrà essere applicata anche a livello intercomunale.

I Delegati comunali e intercomunali partecipano all'Assemblea Generale della Confagricoltura Alessandria.

I Delegati comunali e intercomunali durano in carica tre anni.

Art. 29 bis

Consigli di Zona

Considerato che nella provincia esistono zone con caratteristiche agricole al quanto diverse tra loro nonché diverse istituzioni amministrative territoriali, è ammessa la costituzione dei Consigli di zona che generalmente sono corrispon-

denti alla giurisdizione degli uffici periferici della Confagricoltura Alessandria.

In ogni zona, direttamente dai soci riuniti in Assemblea zonale, o dai delegati comunali o intercomunali, saranno eletti Numero sette consiglieri per ciascuna zona. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ad essi sarà demandato di trattare argomenti di carattere locale; di prospettare alla Confagricoltura Alessandria situazioni locali che richiedano l'intervento dell'Organizzazione; di favorire lo spirito associativo degli agricoltori nell'ambito della zona e di predisporre riunioni ogni qual volta i rappresentanti della Confagricoltura Alessandria, dei Sindacati di categoria e delle Sezioni di Prodotto intendano prendere contatto con gli agricoltori della zona.

I consiglieri di zona, nel loro ambito, eleggono il Presidente di zona che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo della Confagricoltura Alessandria e del Comitato di Presidenza in qualità di consigliere.

La comunicazione di convocazione della riunione del Consiglio di zona dovrà essere inviata anche al Presidente e al Direttore della Confagricoltura Alessandria.

Art. 30

Direzione e personale della Confagricoltura Alessandria

L'attività della Confagricoltura Alessandria si esplica, in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore della Confagricoltura Alessandria:


- a) sovrintende a tutti i servizi ed uffici della Confagricoltura Alessandria e ne regola l'attività; egli è di diritto il Capo del Personale;
- b) applica le deliberazioni degli organi della Confagricoltura Alessandria, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi della Confagricoltura Alessandria, è segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente i relativi verbali;
- d) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Confagricoltura Piemonte;
- e) propone agli organi competenti, l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale;
- f) firma congiuntamente al Presidente tutti gli atti, contratti, documenti della Confagricoltura Alessandria, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli organi competenti.

TITOLO IV

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SEZIONI DI PRODOTTO

Art. 31

Ordinamento



La Confagricoltura Alessandria ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità di governo e della Regione e delle altre associazioni professionali.

La Confagricoltura Alessandria si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:

- 1) la Federazione Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia e delle Forme associative inquadra i proprietari conduttori in economia ed i concedenti di beni a conduzione associata;
- 2) la Federazione Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;
- 3) la Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare di Alessandria inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;
- 4) Sindacato Provinciale dei Proprietari con Beni Affittati che inquadra i proprietari con beni rustici affittati;
5. la Federazione Provinciale dell'Alimentare, dell'Agroalimentare e dell'Agro-industriale inquadra le imprese dei relativi settori.

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione della Confagricoltura Alessandria.

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi Sindacati Provinciali previa autorizzazione della Confagricoltura Alessandria.

I Sindacati Provinciali costituiscono, con i Sindacati della stessa categoria professionale delle altre province, le Federazioni Nazionali di categoria previste dall'art. 24 del vigente Statuto confederale.

E' in facoltà del Sindacato provinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo della Confagricoltura Alessandria o al Collegio dei Probiviri contro le direttive della Confagricoltura Alessandria ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra i singoli Sindacati Provinciali di categoria.

Art. 32

Sindacati Provinciale di Categoria

Ogni Sindacato Provinciale costituente la Confagricoltura Alessandria deve predisporre un proprio Statuto che preveda, fra l'altro, i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo Statuto di ogni singolo sindacato deve essere adattato allo Statuto della Confagricoltura Alessandria e a quello della Federazione Nazionale di categoria.

Lo Statuto deliberato dall'Assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Confagricoltura Alessandria.

Art. 33

Organi dell'attività economica

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, la Confagricoltura Alessandria si articola in Sezioni di Prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo della Confagricoltura Alessandria e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale di Prodotto.

Art. 34

Sezioni di prodotto provinciali


Le Sezioni di Prodotto Provinciali di cui all'art. 3, inquadrano i soci della Confagricoltura Alessandria in relazione alle produzioni rappresentate per i settori di interesse.

In particolare, sono istituite le seguenti Sezioni:

- a) la Sezione di Prodotto Provinciale dell'Orticoltura;
- b) la Sezione di Prodotto Provinciale Florovivaistica;
- c) la Sezione di Prodotto Provinciale della Frutticoltura;
- d) la Sezione di Prodotto Provinciale della Vitivinicoltura;
- e) la Sezione di Prodotto Provinciale delle Risorse boschive e delle Colture legnose;
- f) la Sezione di Prodotto Provinciale della Cerealicoltura da Foraggio;
- g) la Sezione di Prodotto Provinciale della Cerealicoltura Alimentare;
- h) la Sezione di Prodotto Provinciale della Risicoltura;
- i) la Sezione di Prodotto Provinciale della Bieticoltura;
- j) la Sezione di Prodotto Provinciale delle Piante Proteoleaginose;
- k) la Sezione di Prodotto Provinciale della Tabacchicoltura;
- l) la Sezione di Prodotto Provinciale degli Allevamenti bovini;
- m) la Sezione di Prodotto Provinciale degli Allevamenti suini;
- n) la Sezione di Prodotto Provinciale degli Allevamenti avicoli;
- o) la Sezione di Prodotto Provinciale Lattiero-casearia;
- p) la Sezione di Prodotto Provinciale del Pomodoro da Industria;
- q) la Sezione di Prodotto Provinciale della bioeconomia (prodotti e processi innovativi);
- r) la Sezione di Prodotto Provinciale dell'agricoltura Biologica.

Possono essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, altre Sezioni di Prodotto Provinciali per i settori produttivi diversi da quelli già considerati, ma comunque riconosciuti a livello nazionale.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Se-



zione Provinciale di Prodotto eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

A ciascun componente le Sezioni di Prodotto Provinciali è attribuito un voto.

Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto fanno parte dell'Assemblea della Confagricoltura Alessandria e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto concorrono per i singoli prodotti di interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di Prodotto e, in base ad un regolamento conforme ai criteri fissati dalla Confederazione, eleggono un Presidente ed uno o più Vice Presidenti Regionali.

TITOLO V

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 35

Patrimonio

Il patrimonio della Confagricoltura Alessandria è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso della Confagricoltura Alessandria;
- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali.

Art. 36

Entrate

Le entrate della Confagricoltura Alessandria sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea, nonché dalle quote di pertinenza della Confagricoltura Alessandria sui proventi a carattere nazionale o provinciale, relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi della Confagricoltura Alessandria e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 37

Amministrazione

Il Comitato di presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della Confagricoltura Alessandria.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 38

Bilanci

Per ciascuno anno solare sono compilati ed approvati annual-

mente il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Sindaci almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI STATUTARIE -

SCIoglimento DELLA CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

Art. 39

Modificazioni statutarie

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessario in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 40

Scioglimento e liquidazione della Confagricoltura Alessandria

Lo scioglimento della Confagricoltura Alessandria deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento della Confagricoltura Alessandria, l'Assemblea provvederà alla nomina di un di liquidatori, composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendone le modalità della liquidazione. Essa devolverà il patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

TITOLO VII


DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto confederale, poteri di intermediazione - ed all'occorrenza di arbitrato e di intervento - al Comitato Direttivo confederale, e in seconda istanza al Collegio dei Proviviri confederali, nei confronti della Confagricoltura Alessandria, per quanto riguarda i suoi rapporti con le altre organizzazioni confederate.

Art. 42

Fino alla costituzione degli Organi e all'elezione delle cariche della Confagricoltura Alessandria in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli organi



e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

Art. 43

Il presente Statuto redatto nella forma dell'atto pubblico e le eventuali successive modifiche redatte nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, una volta deliberato dall'Assemblea deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo Confederale.

Art. 44

E' in facoltà dell'Assemblea delegare con apposita delibera il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche al presente Statuto che fossero richieste dalla Confederazione per ratificarlo, nonché ad apportare in proseguimento tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente Statuto a quello confederale, giusto l'art 39 dello stesso Statuto confederale.

Art. 45

In presenza di norme che siano in contrasto con lo Statuto confederale prevalgono le disposizioni del medesimo.
Alessandria, 19 giugno 2017

INDICE

S T A T U T O

CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 2 - Scopi

Art. 2 bis - Realizzazione degli scopi

TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 3 - Associati

Art. 4 - Ammissione

Art. 5 - Obblighi dei soci

Art. 6 - Contributi

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

Art. 8 - Obblighi della Confagricoltura Alessandria verso la Confederazione e la Confagricoltura Piemonte

Art. 9 - Inosservanza degli obblighi della Confagricoltura Alessandria

Art. 10 - Elettorato passivo

Art. 11 - Perdita della qualità di associato alla Confederazione

TITOLO III - ORGANI DELLA CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

Art. 12 - Organi della Confagricoltura Alessandria

Art. 13 - Assemblea Generale

Art. 14 - Adunanze dell'Assemblea

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 16 - Costituzione dell'Assemblea

Art. 17 - Presidente - Segretario dell'Assemblea - Verbale

Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Art. 20 - Convocazioni e adunanze del Consiglio Direttivo

- Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 22 - Comitato di Presidenza
- Art. 23 - Attribuzioni del Comitato di Presidenza
- Art. 24 - Presidente e Vice Presidenti
- Art. 25 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 26 - Presidente Onorario
- Art. 27 - Collegio Sindacale
- Art. 28 - Collegio dei Probiviri
- Art. 29 - Delegati comunali e intercomunali
- Art. 29 bis - Consigli di Zona
- Art. 30 - Direzione e Personale della Confagricoltura Alessandria

TITOLO IV - SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E
SEZIONI DI PRODOTTO

- Art. 31 - Ordinamento
- Art. 32 - Sindacati provinciali di categoria
- Art. 33 - Organi dell'attività economica
- Art. 34 - Sezioni di Prodotto Provinciali

TITOLO V - PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

- Art. 35 - Patrimonio
- Art. 36 - Entrate
- Art. 37 - Amministrazione
- Art. 38 - Bilanci

TITOLO VI - MODIFICAZIONI STATUTARIE -
SCIoglimento DELLA CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

- Art. 39 - Modificazioni statutarie
- Art. 40 - Scioglimento e liquidazione della Confagricoltura Alessandria

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Artt. 41, 42, 43, 44 e 45.
- Alessandria, 19 giugno 2017
- Luca Brondelli di Brondello
- Sergio Finesso (impronta del sigillo)